

The General Regulation on the protection of Personal Data for the Vatican City State of 30 April 2024.

With the issuing of Decree no. DCLVII of 30 April 2024, the *Pontifical Commission for the Vatican City State* promulgated the *General Regulation on the protection of personal data for the Vatican City State "ad experimentum"* for a three-year period.

This is the first normative intervention aimed at organically regulating the processing of personal data carried out by the Governorate of the Vatican City State, both in the territory of the Vatican City State and in the extraterritorial areas referred to in articles 15 and 16 of the Lateran Treaty, in accordance with the *Law on the Government of the Vatican City State No. CCLXXIV of 25 November 2018* and the *Fundamental Law of the Vatican City State of 13 May 2023* (art. 2, paragraph 1).

The *General Regulation* presents significant specific profiles with respect to the provisions of the *European Regulation for the Protection of Personal Data 2016/679*.

First of all, it's different the function attributed to the *Controllers*, identified by the *General Secretary of the Governorate*, as *Processor*, within the apical roles of the Government Bodies. *Controllers* are called upon to directly implement the *General Regulation on the protection of Personal Data for the Vatican City State* in compliance with the principles set out in the articles 4 and 5 and designate, with a written document, the respective "*Referent*", a figure not provided for by the European Regulation and which indicates the natural persons responsible for keeping and updating the processing registers. The function of *Data Protection Officer* is instead attributed to the *General Councilor of the Vatican City State* who guarantees "in full independence" the correct application of the *General Regulation* also by deciding on complaints lodged by interested parties.

The art. 1 of the *General Regulation* also makes express reference, alongside the rights and freedoms of the person, to respect for human dignity as the first parameter - not provided for by the art. 1 of the European Regulation - which must inform the application of the new regulatory body. Nonetheless, the subsequent art. 6, paragraph 1 of the *General Regulation*, while confirming the general prohibition on the processing of "special categories of personal data", does not include data relating to the sexual life or sexual orientation of the person (art. 9, paragraph 1 of the European Regulation), opting for a more generic reference to data relating to "other situations connected to the person's private life".

Although more in conformity with the canonical concept of *intimatas* - and, in this regard, the *General Regulation* reiterates that "Vatican law is characterized by recognizing canon law as a normative source and irreplaceable interpretative criterion" - the provision can determine a notable expansion of the "special categories of personal data".

The consequent increase in the cases in which the general prohibition on the processing of such information can operate is partly mitigated by the greater breadth recognized to the scope of application of the exception referred to in the art. 6, paragraph 2, lett. d) of the *General Regulation*, which allows, in the absence of the data subjects' consent, the processing of these categories of data by foundations, associations or other non-profit bodies/organisations in the pursuit of "purposes of institutional interest", and not only in carrying out "political, philosophical, religious or trade union purposes", as prescribed by the art. 9, paragraph 2, lett. d) of the European Regulation.

The prohibition on the processing of "special categories of personal data" in the absence of the data subject's consent is further derogated when their acquisition is carried out for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of crimes or execution of criminal sanctions, including protection against threats to public safety and their prevention - art. 6, paragraph 2, lett. i) – and, above all, when it is necessary for the execution of a task of institutional interest or connected to the exercise of institutional functions with which the *Controller* is invested (art. 6, paragraph 2, lett. j).

The exceptions contemplated by the art. 6, paragraph 2, lett. d), i) and j) lead, indeed, to a substantial limitation of the operation of the legal basis of consent also in the processing of these special categories of data.

Also worthy of mention is the provision in art. 8 of the *General Regulation*, that imposes to provide the data subject with information on the processing of personal data at the moment in which the same are collected or within a reasonable period, in any case not exceeding thirty working days from the date of collection or from the first communication.

The *General Regulation*, similarly to the European Regulation, disciplines in detail the right of access, the right to rectification, cancellation, portability of the data of the natural person and his or her right to object and limit the data, as well as the right to lodge a complaint with a supervisory authority, called to ensure that all processing of personal data takes place in compliance with the principles of lawfulness, correctness, transparency, good faith and proportionality and in respect of human dignity and the rights and freedoms of the person. In any case, the right of the data subject to appeal to the judicial authority of the Vatican City State is reserved (art. 25).

The supervisory authority is identified by the *General Regulation* in the *General Councilor of the Vatican City State* who, as *Data Protection Officer* (art. 10, paragraph 2), «acts in full independence in carrying out his duties and in 'exercise of one's powers' (art. 10, paragraph 3). However, beyond the circumstance that the General Councilor is appointed for a five-year period directly by the Supreme Pontiff (art. 12 of the *Fundamental Law of the Vatican City State of 13 May 2023*), in the *General Regulations* there are no provisions aimed at guaranteeing its "full independence". The *General Regulation*, in fact, does not reproduce any of those necessary provisions through which the art. 52 of the European Regulation ensures the effective independence of the supervisory authority.

FABIO BALSAMO

KEYWORDS: *Protection of personal data; Vatican law; Vatican City State; GDPR, privacy.*

N. DCLVII – Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano con il quale viene promulgato il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali.

(30 aprile 2024)

**LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;

vista la *Legge sulle Fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008, n. LXXI;

vista la *Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018, n. CCLXXIV;

considerato che il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano necessita di misure idonee a garantire il trattamento dei Dati personali in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, buona fede e proporzionalità;

atteso quanto previsto dall'art. 16 della *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;

ha emanato il seguente

DECRETO

Articolo 1

È promulgato “*ad experimentum*” per un triennio il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati personali, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Articolo 2

Parimenti sono abrogate tutte le disposizioni e le prassi, anche degne di speciale e singolare menzione, in contrasto con il presente Regolamento Generale.

Articolo 3

Il presente Decreto entra in vigore il 30 aprile 2024.

L'originale del Decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, www.vaticanstate.va, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, trenta aprile duemilaventiquattro

Presidente

Visto
Segretario Generale



STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

***REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI***

2024



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto e finalità*

Articolo 2 *Ambito di applicazione*

Articolo 3 *Definizioni*

TITOLO II - PRINCIPI

Articolo 4 *Principi applicabili al Trattamento dei Dati personali*

TITOLO III - TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 5 *Liceità del Trattamento*

Articolo 6 *Trattamento di categorie particolari di Dati personali*

Articolo 7 *Condizioni per il consenso*

Articolo 8 *Informativa sul Trattamento*

Articolo 9 *Registri delle attività di Trattamento*

TITOLO IV - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 10 *Responsabile della Protezione dei Dati*

TITOLO V - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Articolo 11 *Titolare del Trattamento*

Articolo 12 *Responsabili del Trattamento*

Articolo 13 *Referenti*

Articolo 14 *Misure di Sicurezza*

TITOLO VI - INTERESSATO AL TRATTAMENTO

Articolo 15 *Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'Interessato*

Articolo 16 *Procedure per l'esercizio dei diritti dell'Interessato*

Articolo 17 *Diritto di accesso*

Articolo 18 *Diritto di rettifica*

Articolo 19 *Diritto di cancellazione (Diritto all'oblio)*

Articolo 20 *Diritto alla portabilità dei Dati*

Articolo 21 *Diritto di opposizione*

Articolo 22 *Diritto di limitazione di Trattamento*

Articolo 23 *Periodo di conservazione*

Articolo 24 *Obbligo di comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, opposizione o limitazione del Trattamento dei Dati*

TITOLO VII - MEZZI DI RECLAMO, RESPONSABILITÀ E PROVVEDIMENTI

Articolo 25 *Diritto di proporre Reclamo al Responsabile della Protezione dei Dati*

Articolo 26 *Attività del Responsabile della Protezione dei Dati*

Articolo 27 *Conclusione del procedimento di reclamo*

Articolo 28 *Entrata in vigore e pubblicazione*

**LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

CONSIDERATO CHE

- alle funzioni amministrative dello Stato è preposto il Governatorato che, con la sua struttura organizzativa, concorre alla missione propria dello Stato, a servizio del Romano Pontefice, a cui direttamente risponde;
- il Governatorato è costituito dal complesso degli Organi di governo e degli Organismi che concorrono all'esercizio del potere esecutivo, stabiliti nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense nell'ambito della loro specifica condizione giuridica;
- il Governatorato svolge, inoltre, altre attività che siano richieste a servizio della Santa Sede;
- gli Organismi del Governatorato si distinguono in Organismi consultivi, Organismi operativi (Direzioni ed Uffici Centrali), Organismi scientifici e Organismi ausiliari; sono dotati di propria organizzazione e proprio personale; nello svolgimento delle proprie attività perseguono gli obiettivi assegnati secondo efficacia ed efficienza; il loro funzionamento è disciplinato da propri Regolamenti;
- la Segreteria Generale dipende direttamente dal Segretario Generale;
- l'ordinamento giuridico vaticano si caratterizza per riconoscere il diritto canonico quale fonte normativa e insostituibile criterio interpretativo;
- gli Organismi del Governatorato, nell'ambito dell'oggetto e delle finalità del presente Regolamento, in ragione della loro funzione, costituiscono centri di Responsabilità per il Trattamento dei Dati personali;

EMANA

il presente Regolamento Generale, ai sensi dell'Art. 10. 4 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023.

Titolo I
(Disposizioni generali)

Articolo 1
Oggetto e finalità

Il presente Regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali Dati nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà della persona.

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale e territoriale

1. Il presente Regolamento si applica al Trattamento dei Dati personali, effettuato dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, limitatamente al territorio dello Stato della Città del Vaticano, o per le attività svolte dal Governatorato nelle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense, in conformità alla Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano N. CCLXXIV, del 25 novembre 2018 e alla Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 13 maggio 2023.
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) al Trattamento dei Dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali, purché i Dati non siano destinati a una comunicazione sistemica o alla diffusione;
 - b) al Trattamento dei Dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato;
 - c) nelle ipotesi di anonimizzazione dei Dati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- a) *“Dato personale”*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (*“Interessato”*); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento al nome, al numero di identificazione, ai dati relativi all'ubicazione, all'identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità (fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale), nonché ai dati attinenti alla salute fisica o mentale;
- b) *“Trattamento”*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati personali o insieme di Dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) *“limitazione di Trattamento”*: il contrassegno dei Dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il Trattamento in futuro;
- d) *“profilazione”*: qualsiasi forma di Trattamento automatizzato di Dati personali, consistente nell'utilizzo di tali Dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; la profilazione può comportare interferenze statistiche;
- e) *“pseudonimizzazione”*: il Trattamento dei Dati personali in modo tale che i Dati personali non possano più essere attribuiti a un Interessato specifico senza

l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali Dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- f) “*cifratura*”: il Trattamento che utilizza chiavi digitali per accedere ai Dati personali;
- g) “*anonimizzazione*”: il Trattamento di informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a Dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'Interessato;
- h) “*archivio*”: qualsiasi insieme strutturato di Dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- i) “*Titolare del Trattamento*”: il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, rappresentato dal Segretario Generale, determina le finalità, i mezzi di Trattamento di Dati personali e le misure di sicurezza;
- j) “*Responsabile del Trattamento*”: gli Organismi, individuati secondo le leggi che regolano il Governatorato, che trattano Dati personali per conto del Titolare del Trattamento;
- k) “*destinatario*”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di Dati personali;
- l) “*consenso dell'Interessato*”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i Dati personali che lo riguardano siano oggetto di Trattamento;
- m) “*Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)*”: persona fisica preposta all'osservanza delle norme in materia di protezione dei Dati personali di cui al presente Regolamento;
- n) “*comunicazione*”: dare conoscenza dei Dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'Interessato, dal Titolare del Trattamento, dal Responsabile del Trattamento e dalle persone autorizzate al Trattamento dei Dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione”;
- o) “*Misura di Sicurezza*”: attività tecnico organizzative adeguate, finalizzate alla prevenzione della violazione dei Dati personali, proporzionate alla rischiosità del Trattamento;
- p) “*violazione dei Dati personali*”: la violazione delle misure di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo consapevole, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati;
- q) “*Registro*”: il documento redatto dal Titolare e dal Responsabile del Trattamento, che contiene informazioni utili all'identificazione dei soggetti e dei Dati

personali coinvolti dal Trattamento, inclusa l'analisi del rischio del Trattamento.

Titolo II **(Principi)**

Articolo 4 ***Principi applicabili al Trattamento dei Dati personali***

1. I Dati personali devono essere trattati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, buona fede e proporzionalità.
2. I Dati personali sono:
 - a) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; è considerato compatibile con le predette finalità anche l'eventuale ulteriore Trattamento dei Dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
 - b) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - c) esatti e, laddove necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi, a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate e richieste dal presente Regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'Interessato;
 - e) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei Dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
3. Il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento sono competenti per il rispetto del presente Regolamento. A tal fine essi garantiscono l'implementazione di Misure di Sicurezza adeguate.

Titolo III **(Trattamento dei Dati)**

Articolo 5 ***Liceità del Trattamento***

1. Il Trattamento dei Dati personali è conforme al principio di liceità solo se e nella misura l'Interessato ha espresso il consenso al Trattamento dei propri Dati personali per una o più specifiche finalità.
2. Non occorre il consenso dell'Interessato e si considera lecito:

- a) il Trattamento dei Dati personali effettuato per lo svolgimento delle attività rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 6 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023;
- b) il Trattamento necessario all'adempimento di accordi internazionali e quello finalizzato a garantire la cooperazione giudiziaria in materia civile, penale e di polizia;
- c) il Trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte, nonché per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su richiesta dello stesso o all'adempimento di un obbligo legale o di un impegno morale meritevole di tutela giuridica, secondo la normativa dello Stato della Città del Vaticano, al quale è soggetto il Titolare del Trattamento;
- d) il Trattamento necessario per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica, qualora l'Interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- e) il Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento.

Articolo 6

Trattamento di categorie particolari di Dati personali

1. È vietato trattare Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o altre situazioni collegate alla vita privata della persona.
2. Il comma 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
 - a) l'Interessato ha prestato il consenso esplicito al Trattamento di tali Dati personali per una o più finalità specifiche, salvo l'ipotesi di revoca;
 - b) il Trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del Trattamento o dell'Interessato in materia di lavoro, di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in presenza di garanzie appropriate a tutela dell'Interessato;
 - c) il Trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica, qualora l'Interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
 - d) il Trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo/organizzazione senza scopo di lucro, che persegue finalità di interesse istituzionale, a condizione che il Trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo/organizzazione a motivo delle sue finalità e che i Dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato;
 - e) il Trattamento riguarda Dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato;

- f) il Trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni;
- g) il Trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;
- h) il Trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute, anche a carattere transfrontaliero, o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria, dei medicinali e dei dispositivi medici;
- i) il Trattamento è effettuato ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;
- j) il Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse istituzionale o connesso all'esercizio di funzioni istituzionali di cui è investito il Titolare del Trattamento;
- k) il Trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché sia proporzionato rispetto alla finalità perseguita e preveda misure di sicurezza tecnico organizzative, adeguate e specifiche, a tutela dell'Interessato.

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. Qualora il Trattamento sia basato sul consenso, il Titolare del Trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'Interessato ha prestato il proprio consenso al Trattamento dei propri Dati personali.
2. Se il consenso dell'Interessato è manifestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta del consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
3. L'Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e con le medesime modalità con cui è stato prestato.
4. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del Trattamento basata sul consenso prima della revoca.
5. Prima di prestare il proprio consenso, l'Interessato riceve adeguata informazione.
6. Qualora il Trattamento abbia più finalità, il consenso deve essere prestato per ognuna di esse.

Articolo 8

Informativa sul Trattamento

1. All'Interessato deve essere fornita una Informativa sul Trattamento dei propri Dati personali, nel momento in cui i medesimi sono raccolti o entro un periodo

ragionevole, comunque non superiore a 30 giorni lavorativi dalla data di raccolta e, in ogni caso, al momento della prima comunicazione con l'Interessato.

2. L'Informativa sul Trattamento deve contenere:

- informazioni generali sul Titolare del Trattamento e sui Responsabili del Trattamento;
- informazioni generali sul RPD;
- obiettivo e modalità del Trattamento;
- finalità e base giuridica del Trattamento;
- fonte dei Dati Personali;
- destinatario dei Dati Personali;
- trasferimento dei Dati Personali;
- periodo di conservazione dei Dati Personali;
- esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- modalità di esercizio dei diritti delle persone interessate.

3. L'Informativa sul Trattamento deve essere formulata in un testo conciso, chiaro, intellegibile e deve essere facilmente accessibile per l'Interessato. Il linguaggio deve essere semplice, chiaro e adeguatamente comprensibile da un pubblico diversificato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni di minore di età, diversa abilità, diversità linguistica *etc.*). L'Informativa deve avere forma scritta cartacea o formato elettronico ed essere strutturata su più livelli per illustrare al meglio i diversi segmenti delle informazioni richieste. L'Informativa può anche essere fornita oralmente, purché sia dimostrata con altri mezzi l'identità dell'Interessato che l'ha ricevuta.

Articolo 9

Registri delle attività di Trattamento

- 1. Il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento sono obbligati a tenere il Registro delle attività di Trattamento. Nel Registro sono indicati la finalità e gli obiettivi del Trattamento, oltre alle modalità perseguite per svolgere l'attività di Trattamento.**
- 2. Il Registro è tenuto dai Referenti, quali persone fisiche nominate dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento, che hanno, altresì, l'obbligo di aggiornarlo periodicamente.**
- 3. Il Registro comprende:**
 - nome del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento;
 - nomi dei Referenti;
 - nome del Responsabile della Protezione dei Dati;
 - finalità e obiettivi del Trattamento;
 - descrizione delle categorie dei Dati personali trattati;
 - categorie di destinatari a cui i Dati personali possono essere comunicati, inclusi anche i destinatari situati in Stati esteri e le Organizzazioni internazionali;

- valutazione dei coefficienti di rischio derivanti dal Trattamento e i piani di rimedio per mitigare i rischi inerenti;
- le misure di sicurezza e una breve descrizione degli eventuali incidenti di sicurezza di cui al successivo art. 14.

Titolo IV ***(Funzioni del Responsabile della Protezione dei Dati)***

Articolo 10 ***Responsabile della Protezione dei Dati***

1. Lo Stato della Città del Vaticano dispone di un Responsabile della Protezione dei Dati incaricato della corretta applicazione del presente Regolamento, in materia di protezione dei Dati personali per la tutela dei diritti e delle libertà della persona.
2. Le funzioni del Responsabile della Protezione dei Dati sono sempre attribuite al Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri, conformemente al presente Regolamento.
4. È competente a ricevere il reclamo ai sensi dei successivi articoli 17 e 25, presentato dall'Interessato il quale ritenga che il Trattamento dei propri Dati personali sia stato effettuato in violazione del presente Regolamento, e provvede ai sensi del successivo articolo 26.

Titolo V ***(Titolare e Responsabile del Trattamento)***

Articolo 11 ***Titolare del Trattamento***

1. Il Titolare del Trattamento è il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, rappresentato dal Segretario Generale del Governatorato.
2. Il Titolare, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del Trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà della persona, determina le finalità e le modalità del Trattamento, affinché anche i Responsabili del Trattamento possano individuare misure tecnico organizzative (Misure di Sicurezza) idonee a garantire la protezione dei Dati personali, in conformità al presente Regolamento.
3. Il Titolare si dota di un'organizzazione, assegnando responsabilità interne per meglio ottemperare alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento. Tale organizzazione è composta dai Responsabili e dai Referenti del Trattamento, indicati nel Registro del Titolare del Trattamento.
4. I Responsabili e i Referenti del Trattamento rispondono solo al Titolare del Trattamento, senza alcuna responsabilità esterna.
5. Il Titolare del Trattamento riceve le richieste motivate dell'Interessato relative al diritto di accesso, rettifica, cancellazione dei Dati personali nonché di limitazione del

- Trattamento e provvede a trasmetterle al competente Responsabile del Trattamento.
6. Il Titolare del Trattamento, di concerto con i Responsabili del Trattamento, predispone adeguati corsi di formazione, in materia di protezione dei Dati personali, per i dipendenti del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 12

Responsabile del Trattamento

1. Il Titolare del Trattamento individua nella propria organizzazione, nell'ambito dei ruoli apicali degli Organismi del Governatorato, i Responsabili del Trattamento, che hanno il compito di attuare il presente Regolamento e di operare secondo i principi di cui agli articoli 4 e 5, nominando i Referenti quando previsto dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del Trattamento, dando così al Titolare del Trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I Trattamenti da parte di un Responsabile del Trattamento sono disciplinati da un atto giuridico che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del Trattamento e che individui la materia disciplinata, la durata, la natura e la finalità del Trattamento, il tipo di Dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del Trattamento. L'atto giuridico prevede, in particolare, che il Responsabile del Trattamento:
 - a) tratti i Dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di Dati personali verso Stato Esteri o verso Organizzazioni internazionali, salvo che sia richiesto da norme speciali. In tal caso, il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che tale informazione sia vietata per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantisca che le persone autorizzate al Trattamento dei Dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottino tutte le misure richieste ai sensi del successivo articolo 14;
 - d) rispettino le condizioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo per ricorrere a un altro Responsabile del Trattamento;
 - e) assista il Titolare del Trattamento con misure tecnico organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, tenendo conto della natura del Trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Titolo IV del presente Regolamento;
 - f) assista il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi su di esso gravanti in base al presente Regolamento;

- g) cancelli o restituisca al Titolare del Trattamento, e su richiesta di quest'ultimo, tutti i Dati personali, al termine della prestazione dei servizi relativi al Trattamento, salvo che norme speciali prevedano la conservazione dei dati;
 - h) metta a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In tal caso, il Responsabile del Trattamento informa immediatamente il Titolare del Trattamento qualora, a suo parere, una condotta violi il presente Regolamento.
4. Quando un Responsabile del Trattamento ricorre a un altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare del Trattamento, su tale altro Responsabile sono imposti, mediante un atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati personali contenuti nell'atto giuridico di cui al comma 3, con particolare riferimento alle misure tecnico organizzative ivi previste. In tale ultimo caso, il Responsabile del Trattamento che collabori con altri Responsabili è responsabile in solido con essi nell'adempimento ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati.
5. Il Responsabile del Trattamento, in osservanza delle indicazioni fornite dal Titolare del Trattamento, tenuto conto dello specifico contesto operativo, della natura e del tipo di Dati personali trattati, dello scopo, della durata del Trattamento e delle categorie dei soggetti interessati, svolge le seguenti funzioni:
- pianifica e implementa adeguate Misure di Sicurezza, per il perseguimento degli obiettivi di protezione dei Dati personali, trattati nell'ambito delle specifiche competenze amministrative e commerciali, come espressamente attribuite dalla Legge sul Governo, in ossequio alle finalità e alle modalità determinate dal Titolare del Trattamento;
 - nomina, all'interno della propria struttura organizzativa, i Referenti del Trattamento, incaricati di mettere in atto le Misure di Sicurezza;
 - vigila sulla corretta esecuzione delle Misure di Sicurezza;
 - vigila sul proprio personale rispetto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza;
 - provvede alla cancellazione dei Dati personali su richiesta del Titolare o, in ogni caso, al termine del periodo di conservazione degli stessi;
 - provvede sulle richieste motivate dell'Interessato relative al diritto di accesso, rettifica, cancellazione dei Dati personali nonché di limitazione del Trattamento;
 - se richiesto, mette a disposizione del Titolare e del RPD le informazioni necessarie a dimostrare la conformità degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, agevolando l'effettuazione di verifiche, comprese ispezioni condotte dai medesimi.
6. Al Responsabile del Trattamento è riservata la formazione dei Referenti in materia di protezione dei Dati personali, per il corretto adempimento dell'incarico assegnatogli.
7. Il Responsabile del Trattamento ha cura di sensibilizzare i dipendenti della propria

struttura organizzativa circa gli eventi che possono dare luogo a ipotesi di violazione dei Dati personali e le Misure di Sicurezza per evitarli.

Articolo 13

Referenti

1. Il Titolare del Trattamento e ciascun Responsabile del Trattamento, con atto scritto, designano all'interno della propria struttura organizzativa, uno o più Referenti, individuato/i tra i dipendenti della medesima, determinando la durata dell'incarico, il contenuto, i doveri e le responsabilità, anche a seguito delle vicende modificative dello stesso. L'attività dei Referenti rientra nel servizio svolto alle dipendenze del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, senza previsione di alcuna modifica all'inquadramento funzionale ricoperto.
2. I Referenti sono le persone fisiche autorizzate a mettere in atto le Misure di Sicurezza individuate nello specifico Registro delle attività di Trattamento. A tal fine i Referenti vigilano e garantiscono la corretta osservanza delle medesime ad opera dei dipendenti che materialmente effettuano operazioni di Trattamento sui Dati personali. Le riscontrate violazioni delle Misure di Sicurezza e le conseguenti violazioni dei Dati personali, dovranno essere comunicate dal Referente al Responsabile del Trattamento e al RPD, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
3. I Referenti operano sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare o del Responsabile del Trattamento.
4. Fatta salva l'eventuale responsabilità penale a titolo di dolo, i comportamenti dei Referenti che contravvengono al presente Regolamento possono configurare fattispecie di violazione dei doveri d'ufficio e comportare l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

Articolo 14

Misure di sicurezza

1. Le Misure di Sicurezza, individuate da ciascun Responsabile del Trattamento ai sensi del precedente art. 12, sono attività e adempimenti volti ad assicurare l'applicazione del presente Regolamento e la riduzione dei rischi derivanti dal Trattamento dei Dati personali e, pertanto, rappresentano lo strumento adeguato per prevenire ipotesi di violazione dei Dati personali.
2. Al fine di elaborare idonee Misure di Sicurezza, ciascun Responsabile del Trattamento effettua un'analisi preventiva dello specifico contesto nel quale si colloca il Trattamento dei Dati personali alla luce dei seguenti fattori:
 - necessità e proporzionalità del Trattamento;
 - tipologia dei Dati;
 - categoria degli interessati;
 - rischi per i diritti e le libertà dell'Interessato derivanti dal Trattamento;
 - trasferimento di Dati all'esterno dello Stato;

- durata di conservazione dei Dati;
 - profilazione dei Dati, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'Interessato.
3. Il Responsabile del Trattamento ricorre, quando possibile, a tecniche di pseudonimizzazione e cifratura dei Dati personali.
 4. Quando il Trattamento è tale da presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona il Responsabile del Trattamento può richiedere un parere al RPD circa l'idoneità delle Misure di Sicurezza elaborate.

Titolo VI ***(Interessato al Trattamento)***

Articolo 15 ***Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'Interessato***

1. L'Interessato al Trattamento dei Dati personali esercita i diritti di cui al presente Titolo VI a mezzo di richiesta scritta, con modalità cartacea o elettronica, rivolta al Titolare del Trattamento.
2. Interessato al Trattamento dei Dati personali è la persona fisica alla quale i Dati si riferiscono.
3. Il Titolare del Trattamento fornisce all'Interessato, con mezzi adeguati, l'Informativa di cui all'art. 8 del presente Regolamento, relativa al Trattamento dei propri Dati.
4. Qualora il Titolare del Trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che formula le richieste di cui al presente Titolo, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'Interessato.

Articolo 16 ***Procedure per l'esercizio dei diritti dell'Interessato***

1. Nei casi indicati dalle disposizioni di cui al presente Titolo, nell'ambito delle procedure per l'esercizio dei diritti dell'Interessato, il Responsabile del Trattamento risponde all'Interessato in nome e per conto del Titolare del Trattamento.
2. Il termine di risposta per le richieste formulate dall'Interessato, a norma degli articoli seguenti, è per tutti i diritti di 30 giorni lavorativi, estendibili a 90 giorni in ipotesi di particolare complessità, decorrenti dalla trasmissione della richiesta al Responsabile del Trattamento.
3. Il Titolare è tenuto a fornire una risposta, scritta con modalità cartacea o elettronica, anche in caso di diniego.

Articolo 17

Diritto di accesso

1. L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento di Dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del Trattamento;
 - b) le categorie di Dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se trasmessi a Stati Esteri ovvero a Organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati personali o la limitazione del Trattamento dei Dati che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo al RPD.
2. Il Titolare del Trattamento fornisce una copia dei Dati personali oggetto di Trattamento, purché la copia richiesta non leda i diritti e le libertà altrui. In caso di ulteriori copie richieste dall'Interessato, il Titolare del Trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'Interessato presenta la richiesta con modalità elettronica, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune, salvo diverse indicazioni del medesimo.

Articolo 18

Diritto di rettifica

L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rettifica dei Dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del Trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei Dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 19

Diritto di cancellazione (Diritto all'oblio)

1. L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei Dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, e il Titolare del Trattamento ha l'obbligo di cancellare, senza ingiustificato ritardo, i Dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i Dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'Interessato revoca il consenso nei casi in cui è richiesto ai fini del Trattamento;
 - c) i Dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dalla normativa dello Stato della Città del Vaticano.
2. Nei casi sopra indicati, il Titolare del Trattamento provvede alla cancellazione dei Dati, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione e adottando

misure appropriate, al fine di cancellare qualsiasi copia o riproduzione dei Dati, nonché qualsiasi eventuale collegamento informatico.

3. I commi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il Trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale o impegno morale che richieda il Trattamento previsto dalla normativa dello Stato della Città del Vaticano, ovvero per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse istituzionale o nell'esercizio di funzioni istituzionali;
 - c) per motivi di interesse sanitario;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei Dati

1. L'Interessato ha diritto di ricevere i Dati personali forniti al Titolare dal Trattamento in formato strutturato, di uso comune e leggibile, e ha diritto di trasmettere tali Dati a un altro Titolare esterno all'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, quando il Trattamento si basa sul consenso.
2. Nell'esercizio del diritto alla portabilità dei Dati, l'Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta di Dati personali, ove tecnicamente fattibile, da un Titolare all'altro.
3. L'esercizio del diritto di cui al presente articolo lascia impregiudicato l'art. 18 del presente Regolamento.
4. Il diritto alla portabilità dei Dati non si applica al Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Tale diritto non deve, inoltre, ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al Trattamento dei Dati personali che lo riguardano, salvo che il Titolare dimostri:
 - a) l'esistenza di motivi di interesse pubblico per procedere al Trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato;
 - b) la necessità del Trattamento per l'esecuzione di un'attività svolta nell'interesse pubblico;
 - c) la necessità del Trattamento per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) in tutti gli ulteriori casi in cui non è ammessa la cancellazione dei Dati.
2. Qualora i Dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia ad esse connessa.

3. Qualora l'Interessato si opponga al Trattamento per finalità di marketing diretto, i Dati personali non sono più oggetto di Trattamento per tali finalità.

Articolo 22

Diritto di limitazione di Trattamento

1. L'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la limitazione del Trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) durante il periodo necessario al Titolare per decidere in merito alla richiesta di rettifica, cancellazione o opposizione formulata dall'Interessato ai sensi dei precedenti articoli 18, 19 e 21;
 - b) il Titolare non necessita dei Dati personali ai fini del Trattamento, ma sono richiesti dall'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un suo diritto in sede giudiziaria.
2. Se il Trattamento è limitato a norma del comma precedente, tali Dati personali sono trattati, salvo per la conservazione, soltanto con il consenso dell'Interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un prevalente interesse pubblico.
3. L'Interessato che ha ottenuto la limitazione del Trattamento a norma dei commi precedenti è informato dal Titolare del Trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 23

Periodo di conservazione

1. I Dati personali degli interessati sono conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
2. Nel Registro di ciascun Responsabile del Trattamento è indicato il periodo di conservazione di ciascuna categoria di Dati trattati, individuato tenuto conto dei motivi per cui la struttura organizzativa propria del Responsabile del Trattamento deve trattare i Dati, nonché eventuali obblighi legali di conservazione dei Dati per un determinato periodo di tempo.
3. I termini di conservazione dovranno essere coerenti con i contenuti dell'Informativa resa all'Interessato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, nella quale sono indicate le motivazioni della raccolta, le finalità del Trattamento e il periodo di conservazione dei Dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
4. Resta salva la facoltà del Titolare del Trattamento di prevedere periodi di conservazione più lunghi in caso di Trattamento per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

Articolo 24

Obbligo di comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, opposizione o limitazione del Trattamento dei Dati personali

Il Titolare del Trattamento comunica a ciascun Referente le eventuali rettifiche, cancellazioni, opposizioni o limitazioni del Trattamento effettuate a norma del presente Titolo. Il Titolare del Trattamento comunica all'Interessato il nominativo del/dei Referente/i qualora l'Interessato lo richieda.

Titolo VII

(Mezzi di reclamo, responsabilità e provvedimenti)

Articolo 25

Diritto di proporre reclamo al Responsabile della Protezione dei Dati

Fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano, l'Interessato, qualora ritenga che il Trattamento dei suoi Dati violi il presente Regolamento, ha diritto di proporre reclamo in forma scritta al RPD.

Articolo 26

Attività del Responsabile della Protezione dei Dati

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati, ricevuta la richiesta dell'Interessato a norma del precedente articolo, qualora non ritenga la medesima manifestamente infondata, procede alla raccolta di informazioni presso il competente Responsabile del Trattamento e la relativa struttura organizzativa, con facoltà di acquisire, se necessario, elementi documentali.
2. Nello svolgimento della sua attività il RPD può avvalersi dell'ausilio del Corpo della Gendarmeria Vaticana, nonché dell'Unità di Controllo e Ispezione del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
3. Entro il termine di 30 giorni, estendibili a 90 giorni in ipotesi di particolare complessità, il RPD emette parere motivato sulla richiesta e lo trasmette per la Superiore valutazione e conseguente determinazione al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
4. In ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta il RPD ne dà immediata comunicazione all'Interessato.

Articolo 27

Conclusione del procedimento di reclamo

1. Il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, tenuto conto del parere trasmesso dal RPD, a conclusione del procedimento, emette una Ordinanza motivata non impugnabile, di accoglimento o di rigetto del reclamo.
2. L'ordinanza è comunicata, entro 30 giorni, estendibili a 90 giorni in ipotesi di particolare complessità, all'Interessato. In caso di accoglimento, rimette l'Interessato davanti alla competente autorità giudiziaria, per l'eventuale richiesta di risarcimento di un danno materiale o immateriale causato dal Trattamento.

3. Nel medesimo termine di cui al punto che precede, l'ordinanza è comunicata al Titolare e al Responsabile del Trattamento. In caso di accoglimento del reclamo tale Ordinanza può contenere richiami, ammonizioni e opportuni provvedimenti correttivi.

Articolo 28

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente, *ad experimentum*, per un triennio.
2. Copia del presente Regolamento Generale è pubblicato sul sito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano *www.vaticastate.va*.